

**I reati di bullismo e cyberbullismo non sono disciplinati penalmente ma i comportamenti legati ad essi violano i principi fondamentali della Costituzione italiana e possono essere ricompresi in varie categorie di reati.**

**In particolare i comportamenti legati al bullismo sono stati trattati nelle seguenti normative specifiche:**

**Nota prot. n. 121 del 20-01-2025 - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.**

Con nota del 20 gennaio il Ministero dell'istruzione e del merito fornisce indicazioni alle scuole sugli adempimenti previsti con le novità introdotte dalla legge 17 maggio 2024, n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", che ha individuato altri strumenti per rafforzare le azioni di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

E' previsto che ogni scuola:

- adotta, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle [Linee di orientamento](#), un **codice interno** per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisca **un tavolo permanente di monitoraggio**;
- recepisce nel proprio regolamento di istituto le Linee di orientamento, ribadendo la necessità di **individuare fra i docenti un referente** con il compito di coordinare le relative iniziative.

Il Ministero nella nota evidenzia che l'individuazione di un docente referente per l'istituto con il compito di coordinare le diverse iniziative, l'adozione di uno specifico codice interno e l'istituzione del tavolo permanente di monitoraggio, sono da ritenersi **adempimenti urgenti** ed indifferibili, "*stante anche le gravi emergenze educative e sociali che caratterizzano il nostro tempo*".

In allegato alla nota vengono indicate le principali iniziative a livello nazionale, "*come possibili utili riferimenti e suggerimenti operativi per l'impostazione delle attività*".

**LEGGE n. 70 del 17 maggio 2024 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo.**

Al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del bullismo e potenziare la protezione delle vittime, il Parlamento ha recentemente approvato la **legge n. 70 del 17 maggio 2024**.

**Questa norma estende espressamente l'applicazione della legge del 2017 anche al bullismo.**

Una delle principali novità è, infatti, l'introduzione della definizione di "bullismo", che include aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Viene poi previsto dalla nuova legge il potenziamento del servizio di supporto psicologico agli studenti, consentendo alle Regioni di attivare, presso le istituzioni scolastiche, un servizio di assistenza psicologica per favorire lo sviluppo e la formazione degli studenti e prevenire situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

La legge n. 70/2024 introduce anche nuove norme per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo negli istituti scolastici, prevedendo che ogni scuola istituisca un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore e che adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni.

Inoltre, se un dirigente scolastico viene a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, è tenuto a informare tempestivamente i genitori e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei confronti dei minori coinvolti.

Nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il dirigente scolastico deve rivolgersi alle autorità competenti.

Un'altra importante novità è rappresentata dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui.

Il Tribunale per i minorenni potrà disporre lo svolgimento di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

Questi percorsi potranno prevedere lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali o di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, artistiche o altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

Infine, la legge n. 70/2024 istituisce la “**Giornata del rispetto**”.

Il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana che venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a **Colleferro (Roma)** nel tentativo di difendere un amico in difficoltà, le scuole si dedicheranno ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

In conclusione, la nuova legge del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole italiane, fornendo strumenti più efficaci per proteggere gli studenti e promuovere un clima scolastico sicuro e rispettoso.

## **LINEE DI ORIENTAMENTO**

### **per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – Nota prot. n. 18 del 13-01-2021**

Il documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee di Orientamento emanate nell'Ottobre 2017, che recepiscono le integrazioni e le modifiche necessarie previste dagli interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”, strumento flessibile e suscettibile di aggiornamenti biennali.

### **Piano Nazionale per la prevenzione del BULLISMO**

#### **Legge 29 maggio 2017, n. 71, che ha definito il cyberbullismo:**

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.

### **Linee guida del MIUR del 13 aprile 2015**

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al “bullismo e al cyber bullismo” contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR

### **Nota (n. 16367/15) il MIUR**

Ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di supporto (CTS)

### **Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007**

**Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.**

Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

### **Direttiva MIUR n. 1455/06: “Indicazioni ed Orientamento sulla partecipazione studentesca” Direttiva MPI 15 marzo 2014**

Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante al ricorso a sanzioni disciplinari.

### **Direttiva MPI 16/2007**

“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

### **DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti**

Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, di una procedura di contestazione che preveda la difesa e con la personalizzazione della responsabilità, ma con l’esplicito superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.

### **Norme sulla Responsabilità Civile, dispositivo dell’art. 2043 C.C.**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058]

Art. 2047 CC “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto {2048}

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla

sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno ad un'equa indennità.

Art. 2048 C.C. "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.